

**COMUNE DI TERRAVECCHIA**
Provincia di CosenzaOrdinanza n. 5**IL SINDACO**

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 6 del 10/07/2023;

VISTA la nota prot. 91/2024 del 27 giugno 2024, con la quale la SORICAL ha comunicato una cospicua riduzione delle sorgenti che alimentano l'acquedotto Lese, destinata purtroppo ad aumentare per l'assenza di precipitazioni e ha invitato i Sindaci dei comuni serviti da tale acquedotto ad adottare i dovuti provvedimenti finalizzati a garantire il corretto utilizzo della risorsa idrica disponibile, ai fine di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza;

CHE nei mesi estivi l'utenza registra un notevole incremento rispetto alla norma ed aumentano i consumi;

RITENUTO di dover impedire sprechi della predetta risorsa idrica, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici alla popolazione.

CHE E' NECESSARIO CHE TUTTA LA CITTADINANZA, CON SENSO CIVICO, FACCIA UN USO ACCORTO E RESPONSABILE DELL'ACQUA POTABILE ELIMINANDO USI IMPROPRI, INOPPORTUNI E SUPERFLUI, PERCHE' I COMPORTAMENTI NON CORRETTI DI POCHI COMPORTANO CONSEGUENTI DISAGI PER TUTTI;

VISTO il "Regolamento comunale per la concessione dell'acqua potabile";

VISTO l'art. 25 del vigente Statuto Comunale;

A TUTELA dell'igiene e della salute pubblica;

ORDINA

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE L'ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO PER INNAFFIARE ORTI O GIARDINI, PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI, PER LAVARE AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI, NONCHE' OGNI ALTRO USO NON STRETTAMENTE ATTINENTE A QUELLO DOMESTICO (RIEMPIMENTO DI PISCINE, SVUOTAMENTO E LAVAGGIO CISTERNE PER AUTOCLAVI ETC.);

E' INOLTRE **FATTO DIVIETO DI PRELEVARE ACQUA CON CISTERNE** DALLE FONTANE COMUNALI SITE IN VIA GARIBALDI, PIAZZETTA PADRE PIO, CIMITERO, PINETA LITTIRENA, PAPANICOLA, SANTA MARIA E JISTERNA;

E' FATTO SALVO L'INNAFFIAMENTO DI PICCOLI VASI DA FIORE NONCHE' DELLE PIANTE E AIUOLE COMUNALI CON L'UTILIZZO DI ACQUA DI RISULTA;

Avverte che ogni infrazione ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà punita con l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971, n. 1199).

La precedente ordinanza n. 6 del 10/07/2023 è revocata.

**IL SINDACO****(Paolo Pignataro)**